

Oggetto: sostituzione impianti di climatizzazione invernale

Quesiti:

- 1. Chi può beneficiare del bonus risparmio energetico (art. 1 commi da 344 a 347 della Legge 296/2006) e su quali tipologie di fabbricati?*
- 2. In che misura spetta il credito per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale? Se gli interventi risultano effettuati da una Società il credito spetta solo nella misura del 65%?*

Risposte:

- 1. Chi può beneficiare del bonus risparmio energetico (art. 1 commi da 344 a 347 della Legge 296/2006) e su quali tipologie di fabbricati?*

1) Come risulta da apposito vademecum redatto dall’Agenzia delle Entrate, “l’agevolazione fiscale per il risparmio energetico consiste in detrazioni dall’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’IRES (imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti”.

Pertanto, possono beneficiare del bonus risparmio energetico:

- Società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.);
- Società di persone (S.n.c., S.a.s., S.s.);
- Persone fisiche (sia titolari di partita IVA che privati);
- Associazioni tra professionisti
- Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

Sullo stesso vademecum dell’AdE si specifica che “condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale”.

Quindi, bisognerà solo verificare l'effettiva esistenza dei fabbricati e per farlo si può controllare la sua iscrizione in catasto o la richiesta di accatastamento, oppure il pagamento dell'imposta comunale (IMU), se dovuta.

2. In che misura spetta il credito per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale? Se gli interventi risultano effettuati da una Società il credito spetta solo nella misura del 65%?

2) L'Agenzia Nazionale Efficienza Energetica (ENEA) ha pubblicato un vademecum dal titolo "Caldaie a condensazione, generatori ad aria a condensazione" in cui afferma che "sono agevolabili:

- a) *Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente (η_s) \geq 90% pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18/02/2013;*
- b) *Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui superiore al punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;*
- c) *Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione;*

Per gli interventi di cui al punto a), eseguiti nell'intervallo temporale che va dall'01.01.2018 al 31.12.2021, l'aliquota di detrazione IRPEF o IRES risulta pari al 50%.

Per gli interventi di cui ai punti b) e c), eseguiti nell'intervallo temporale che va dall'01.01.2018 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF o IRES risulta pari al 65%.

Pertanto, l'aliquota (50% o 65%) non cambia a seconda del soggetto che ha effettuato gli interventi (soggetto con partita IVA invece che soggetto privato) ma varia in base alla tipologia degli interventi effettuati.

Si precisa che in entrambi i casi (detrazione del 50% o del 65%) resta valida l'opzione di cessione/sconto in fattura del credito.